

**AVV. ISACCO SULLAM**  
C.so Porta Vittoria, 32  
Tel. 02.55.18.55.58 – Fax 02.54.54.142  
20122 MILANO  
e-mail: [avpop@tin.it](mailto:avpop@tin.it)

**AVV. NICOLA ZAMPIERI**  
P.zza Statuto, 25  
Tel. 044.55.23.847 – Fax 044.55.03.396  
36015 SCHIO  
e-mail: [zampieri@venetoavvocati.it](mailto:zampieri@venetoavvocati.it)

## AL PERSONALE ATA

Le scriviamo in relazione all'iniziativa volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata alle dipendenze degli Enti Locali.

Ci scusiamo innanzitutto per il ritardo con cui Le rispondiamo, dovuto alla necessità di attendere il deposito delle sentenze delle Corti di Appello e dei Tribunali, a cui era stato chiesto di chiarire se fosse possibile ottenere il reinquadramento sulla base del complessivo trattamento percepito nell'anno 1999 presso gli Enti Locali (anziché sulla base delle sole voci fondamentali della retribuzione).

A questo proposito Le segnaliamo che le Corti di Appello di Napoli, Ancona, Catanzaro, Milano, Trieste, Genova, L'Aquila e Roma hanno rigettato le domande dei lavoratori per svariati motivi, mentre i Tribunali di Roma, Vibo Valenzia e Sassari hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori al reinquadramento con il computo del premio di produttività annua erogato dagli Enti Locali di provenienza.

Alla luce di tali sentenze, è possibile avviare due diverse tipologie di cause:

- a) una prima causa **collettiva** davanti al Tribunale di Roma nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti da personale Ata ex Enti Locali per la violazione della normativa comunitaria;
- b) una seconda causa **individuale** davanti al Tribunale del luogo dove Lei attualmente lavora (o lavorava al momento del collocamento a riposo), per impugnare l'ultimo decreto di inquadramento nella parte in cui non tiene conto anche del premio di produttività e di altre eventuali indennità permanenti, con conseguente recupero delle relative differenze retributive.

In merito ai due giudizi, Le segnaliamo che mentre il primo ricorso (quello contro la Presidenza del Consiglio) è finalizzato ad ottenere unicamente un risarcimento dei danni, senza quindi mutare l'inquadramento in atto, il secondo ricorso (quello contro il MIUR) potrebbe permetterLe di ottenere il reinquadramento retroattivo, ai fini giuridici, economici e previdenziali.

Qualora Lei intendesse partecipare all'una o all'altra causa o a entrambe, Le confermiamo che i documenti necessari sono i seguenti:

- la procura alle liti, che invieremo e che dovrà esserci restituita firmata in originale;
- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- Copia dei Mod. PA04 (ex 98.2) con indicato il premio di produttività annuo percepito (che può essere richiesto alla Provincia o al Comune dove lavorava nel 1999 o alla Scuola dove è transitato il 1° gennaio del 2000);
- Copia del CUD della Provincia o del Comune, relativo alla retribuzione percepita dal Comune o dalla Provincia nel 1999 e rilasciato nel 2000;
- Copia del CUD della Provincia o del Comune, relativo al premio di produttività del 1999 e rilasciato dal Comune o dalla Provincia nel 2000;

- Copia del CUD dello Stato relativo alla retribuzione del 2000 e rilasciato nel 2001;
- Copia dei "decreti individuali di inquadramento" emanati dai Dirigenti Scolastici dal 2000/2001 in avanti;
- Copia delle eventuali lettere da Lei spedite alle Amministrazioni Scolastiche o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per interrompere la prescrizione, con le ricevute di ritorno;
- Copia delle eventuali sentenze relative alle eventuali precedenti cause da Lei proposte;
- Copia degli eventuali atti di recupero inviati dal Miur in seguito alle sentenze negative.

Quanto ai costi la informiamo che per intraprendere la causa contro la Presidenza del Consiglio davanti al Tribunale di Roma sarà necessario il versamento di un fondo spese di € 254,00 (pari a € 200,00 oltre a maggiorazioni fiscali e previdenziali), mentre per proporre la causa contro il MIUR presso il competente Tribunale del Lavoro Le sarà richiesto un fondo spese di € 317,20 (pari a € 250,00 oltre a maggiorazioni fiscali e previdenziali) per la causa.

Le precisiamo peraltro che quest'ultima causa verrà proposta a tali condizioni solo qualora si raggiunga un numero di almeno 10 ricorrenti per Tribunale e che a tale importo dovranno essere aggiunti i costi per la domiciliazione presso il competente Tribunale del Lavoro. Mentre infatti la causa contro la Presidenza del Consiglio è una causa collettiva, da promuovere davanti al Tribunale di Roma a prescindere dal luogo di lavoro degli ATA o ITP ex Enti Locali, la seconda causa deve essere invece radicata avanti al Giudice del Lavoro del luogo in cui Lei attualmente lavora (o del luogo in cui lavorava al momento di collocamento a riposo, se nel frattempo già collocato in pensione).

Ne consegue che la modesta cifra indicata per la proposizione del secondo ricorso (davanti al Tribunale del luogo dove Lei attualmente lavora) potrà essere necessariamente rivista qualora non si raggiunga il numero di almeno 10 aderenti. In tal caso l'interessato verrà reso edotto (prima della predisposizione del ricorso) della necessità di adeguare il fondo spese in base al numero dei partecipanti in una determinata città o di più città, ricadenti nella competenza per territorio di un medesimo Giudice del Lavoro, onde potere fare fronte al contributo unificato di € 225,00 (da versare in relazione a ciascun ricorso), alle spese di domiciliazione presso un avvocato locale, che verranno divise fra i partecipanti e corrisposte direttamente allo stesso.

Nel caso le vertenze avviate non dovessero andare a buon fine sarà sufficiente l'importo versato a titolo di fondo spese, mentre in caso di esito positivo Le sarà richiesta una integrazione pari al 10% (oltre accessori di legge) di quanto percepito a titolo di risarcimento dei danni o di arretrati pensionistici o retributivi in forza dell'esatta ricostruzione della carriera (con il computo dell'anzianità maturata alle dipendenze degli Enti Locali o del trattamento economico complessivo percepito nel 1999).

Rimaniamo a Sua disposizione per eventuali chiarimenti e La salutiamo cordialmente.

Milano-Schio, 17/4/2014

Avv. Isacco Sullam



Avv. Nicola Zampieri

